



CITTA' DI MODICA

Originale Deliberazione del Consiglio Comunale

Data 16-06-2017

Sessione ordinaria

Atto N. 98

OGGETTO: "Regolamento per la disciplina dell'attività degli artisti di strada": Lettura di un emendamento proposto in aula, votazione e approvazione dello stesso. Votazione ed Approvazione deliberazione così come emendata .

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze

oggi 16 -06-2017 alle ore 19:30_Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
PUCCIA Concetto		X	CAVALLINO Vincenzo	X	
SCUCCES Giovanni		X	D'ANTONA Vito	X	
CASTELLO Ivana		X	CARUSO Andrea	X	
SPADARO Giovanni		X	ARMENIA Pietro		X
CERRUTO Carmelo	X		ARENA Elisa	X	
POLINO Michele	X		CAPPELLO RIZZARELLO Giovanni	X	
MINIOTO Carmela		X	GRASSICIA Giuseppe	X	
STRACQUADANIO Giuseppe		X	BELLUARDO Giorgio		X
FALCO Giorgio	X		RIZZA Andrea		X
COVATO Giovanni Piero		X	GARAFFA Ignazio	X	
GIARRATANA Luigi		X	FLORIDIA Rita	X	
LOREFICE Pietro	X		GIANNONE Lorenzo	X	
GUGLIOTTA Salvatore		X	COLOMBO Michele		X
ABBATE Mario		X	MODICA Antonio		X
RIZZA Giovanni		X	RUFFINO Ippolito		X

Presenti n. 17
Assenti n. 13

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale, per essere questa la II^a convocazione, il dott. Ignazio Garaffa, Presidente, assume la presidenza e apre la seduta che è dichiarata PUBBLICA

Il Presidente invita a passare al punto successivo, “ Approvazione del Regolamento per la Disciplina dell’attività degli artisti di strada”, e dà la parola al cons. Falco.

Il cons. Falco, prima di entrare nel merito della trattazione del punto, chiede al Presidente, riguardo alla conferenza dei capigruppo accennata in precedenza, di soprassedere sulla data, per assicurare una presenza più completa possibile, e il Presidente accoglie la sua richiesta.

Il cons. Falco spiega che il suddetto Regolamento è stato esaminato sia dalla 1a che dalla 4a Commissione e nasce dalla necessità di regolamentare l’attività degli artisti di strada, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e la definizione ed individuazione delle aree di esibizione, con l’indicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del regolamento stesso. Il consigliere spiega inoltre che il punto non comporta nessuna spesa per l’Ente e può quindi essere votato.

Il cons. Cerruto spiega di aver letto il Regolamento, confrontandolo con quello di altri comuni, ed espone alcune sue considerazioni: non si parla, nel regolamento, di un’area complessiva, e, suo parere, l’esibizione artistica non dovrebbe essere correlata a veicoli pubblicitari e dovrebbe avvenire ad una certa distanza dalle scuole.

Il Responsabile P.O. VIII settore, proponente, interviene per chiarire e precisare le considerazioni del cons. Cerruto.

Il cons. Cerruto osserva che si dovrebbe evitare che, col pretesto degli artisti, si allarghi l’area occupata dagli esercizi commerciali, perché, in quel caso, si potrebbe configurare un ampliamento illecito dello spazio destinato all’esercizio stesso. Quindi, alla luce della discussione sul punto, propone un emendamento al Regolamento, che si allega al presente verbale.

Il Segretario chiede alla P.O. dell’ VIII settore il parere di regolarità tecnica sull’emendamento, che risulta favorevole.

Il Presidente invita a leggere e a votare l’emendamento. Il cons. Cerruto dà lettura dell’emendamento e si procede con la votazione, dalla quale risultano **13 VOTI FAVOREVOLI** (Spadaro, Cerruto, Falco, Lorefice, Cavallino, D’antona, Armenia, Arena, Cappello Rizzarello, Grassiccia, Belluardo, Garaffa, Floridia) per cui l’emendamento risulta APPROVATO

Si passa quindi alla votazione del regolamento nella sua interezza, da cui risultano, anche qui, **13 VOTI FAVOREVOLI**, (Spadaro, Cerruto, Falco, Lorefice, Cavallino, D’antona, Armenia, Arena, Cappello Rizzarello, Grassiccia, Belluardo, Garaffa, Floridia) per cui anche il regolamento così emendato, risulta APPROVATO.

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'attività degli artisti di strada è promossa in molte città italiane in quanto costituisce momento di aggregazione sociale e occasione per la valorizzazione di particolari angoli del centro storico concorrendo così allo sviluppo turistico della città;

CHE è volontà dell'Amministrazione comunale promuovere e valorizzare, nel territorio comunale, l'arte di strada nelle sue diverse forme salvaguardando, nel contempo, gli altri interessi da tutelare con particolare riguardo a quelli legati alla sicurezza, all'ordine e alla quiete pubblica.

PRESO ATTO che, a seguito dell'abrogazione, disposta dall'art.6 del D.P.R. 311/2001, del 1° e 2° comma dell'art. 121 del TULPS, le attività degli artisti di strada possono essere liberamente svolte;

TENUTO conto anche del parere del Ministero dell'Interno n.557/PAS.616.12007 (1) del 6 febbraio 2008 secondo il quale *“La materia rientra tra quelle di competenza delle Amministrazioni Comunali e, generalmente, risulta disciplinata dai regolamenti di polizia urbana attraverso cui si mantiene una sia pur minima attività conoscitiva del fenomeno in questione, prevedendo solitamente un obbligo di comunicazione informativa da parte chi intenda esercitare il mestiere cosiddetto di girovago nell'ambito del territorio comunale”*.

RITENUTO per quanto sopra necessario disciplinare organicamente tale attività attraverso un testo regolamentare e prevedere un obbligo di comunicazione informativa da parte di chi intenda esercitare tale attività nel territorio comunale;

VISTA la bozza di regolamento per la disciplina dell'attività degli artisti di strada (Allegato A) che si allega alla presente;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.149 c.1 D. Lgs 267/2000 attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del d. Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 121 del TULPS;

VISTO l'emendamento approvato alla stesura e allegato al presente atto;

VISTI:

- La L. R. n.40/91;
- L' O.R.E.L.;
- Lo Statuto;

UDITO il dibattito consiliare;

VISTO l'esito della superiore votazione

DELIBERA

1. Di Approvare il regolamento artisti di strada come da proposta emendata e quindi nel testo, così collazionato, composto da n. 10 articoli e si collega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
2. Di Trasmettere copia del presente atto:
 - a) Al Responsabile P.O. VIII settore;
 - b) Al responsabile Settore Tributi;
 - c) Al Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott. Ignazio Roberto Garaffa

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Cons. Carmelo Cerruto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 23 GIU. 2017 al 8 LUG. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale



Città di Modica

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE VIII
Polizia Municipale

Prot. n. del

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEGLI
ARTISTI DI STRADA

Il sottoscritto Cannizzaro Rosario – Responsabile P.O. VIII Settore - propone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che l'attività degli artisti di strada è promossa in molte città italiane in quanto costituisce momento di aggregazione sociale e occasione per la valorizzazione di particolari angoli del centro storico concorrendo così allo sviluppo turistico della città;

CHE è volontà dell'Amministrazione Comunale promuovere e valorizzare, nel territorio comunale, l'arte di strada nelle sue diverse forme salvaguardando, nel contempo, gli altri interessi da tutelare con particolare riguardo a quelli legati alla sicurezza, all'ordine e alla quiete pubblica.

PRESO ATTO che, a seguito dell'abrogazione, disposta dall'art. 6 del D.P.R. 311/2001, del 1° e 2° comma dell'art. 121 del TULPS, le attività degli artisti di strada possono essere liberamente svolte ;

TENUTO conto anche del parere del Ministero dell'Interno n. 557/PAS.616.12007(1) del 6 febbraio 2008 secondo il quale "... *La materia rientra tra quelle di competenza delle Amministrazioni Comunali e, generalmente, risulta disciplinata dai regolamenti di polizia urbana attraverso cui si mantiene una sia pur minima attività conoscitiva del fenomeno in questione, prevedendo solitamente un obbligo di comunicazione informativa da parte chi intenda esercitare il mestiere cosiddetto di girovago nell'ambito del territorio comunale*".

RITENUTO per quanto sopra necessario disciplinare organicamente tale attività attraverso un testo regolamentare e prevedere un obbligo di comunicazione informativa da parte di chi intenda esercitare tale attività nel territorio comunale;

VISTA la bozza di regolamento per la disciplina dell'attività degli artisti di strada (Allegato A);

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del'Ente;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.149 c.1 D. Lgs 267/2000 attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del d. Lgs 267/2000;


VISTO l'art. 121 TULPS;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) di approvare il "Regolamento per la disciplina dell'attività degli artisti di strada" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2) di trasmettere copia del presente atto:
 - a) Al Responsabile P.O. VIII Settore;
 - b) Al Responsabile Settore Tributi;
 - c) Al Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico

Il Responsabile P.O. VIII Settore
Rosario Cannizzaro



Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: ~~favorevole /sfavorevole~~

Modica, li 11.11.2016

Il Responsabile del Settore

Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole/sfavorevole

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2015.

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. _____ pagine, incluso il presente prospetto.

Visto

L'Assessore al ramo

Il Responsabile proponente



All. "A"

Comune di Modica

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEGLI ARTISTI DI STRADA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. del

Sommario

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Soggetti destinatari
- Art. 3 Aree consentite ed orari
- Art. 4 Modalità per l'esercizio dell'attività di artista di strada
- Art. 5 Modalità di occupazione dello spazio assegnato
- Art. 6 Divieti specifici
- Art. 7 Compenso per la prestazione
- Art. 8 Responsabilità
- Art. 9 Controlli
- Art. 10 Sanzioni

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell'attività degli artisti di strada nel territorio del Comune di Modica.

Il Comune di Modica promuove l'arte di strada nelle sue diverse forme espressive consentendone il libero esercizio nell'ambito del proprio territorio nei limiti del presente Regolamento.

Art. 2 Soggetti destinatari

Sono destinatari del presente Regolamento gli artisti di strada che individualmente o in gruppo si esibiscono in spazi aperti al pubblico gratuitamente o richiedendo un'offerta. Le esibizioni sono varie e l'unica costante è di offrire al pubblico uno spettacolo d'intrattenimento. A titolo esemplificativo rientrano in questa categoria le attività di trampolieri, giocolieri, clown, saltimbanchi, burattinai, mimo, fachiri, mangiafuoco, musicisti, cantanti, cantastorie, madonnari, ritrattisti, caricaturisti, attori, writers (graffitista) e skaters (pattinatore).

Il presente Regolamento non si applica:

- Agli artisti strada che operano in locali o aree private
- Agli esercenti le attività di spettacolo viaggiante soggetti alla licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S

Art. 3 Aree consentite ed orari

Salvo diverse determinazioni per specifiche iniziative da parte dell'Amministrazione Comunale, l'arte di strada può essere esercitata nelle seguenti aree:

- All'interno delle ZTL
- Piazza Principe di Napoli
- Corso Umberto (Piazza Monumento)
- Corso Umberto
- Piazza Matteotti
- Largo Innocenzo Pluchino
- Piazza Libertà
- Piazza Santa Teresa
- Piazza San Giovanni
- Parco San Giuseppe 'U Timpuni
- Piazza Mediterraneo
- Lungomare Buonarroti
- Piazza Ottaviano
- Nelle aree a verde.

Le attività di writer e skater possono svolgersi solamente in aree individuate all'occasione dall'Amministrazione Comunale .

Le esibizioni sono consentite nei giorni festivi, il sabato e la domenica.

Gli orari previsti per le esibizioni sono i seguenti:

- ❖ dal 1 maggio al 30 settembre dalle ore 9.30 alle 22.30
- ❖ dal 1 ottobre al 30 aprile dalle ore 9.30 alle 19.30

L'artista di strada può esibirsi nello stesso luogo per un periodo di tempo non superiore alle tre ore consecutive (salvo esplicite deroghe dell'Amministrazione Comunale) e comunque non più di quattro volte nella medesima località in un mese.

In ogni caso la singola esibizione non potrà superare la durata di un'ora nella stessa postazione se realizzata in adiacenza di edifici residenziali o di esercizi commerciali.

Il suono degli strumenti musicali potrà essere diffuso anche da piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:

- concedere deroghe alle disposizioni del presente Regolamento in occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni od altre iniziative;
- vietare temporaneamente, per sopravvenute esigenze, l'arte in strada o fissare diverse limitazioni orarie.

Art. 4 Modalità per l'esercizio dell'attività di artista di strada

L'artista di strada che intenda esibirsi nel Comune di Modica dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, per il tramite del Comando della Polizia Locale, anche il giorno stesso della prevista esibizione, per il rilascio del nulla osta.

La comunicazione potrà essere inoltrata tramite e mail, fax o consegnata personalmente. I suddetti Uffici dovranno essere dotati di appositi moduli prestampati resi disponibili sul sito web comunale.

Il nulla osta non può essere negato se non alla presenza di uno dei casi sotto indicati:

- ❖ la richiesta non sia conforme alle disposizioni del presente Regolamento;
- ❖ per lo stesso giorno e per la stessa ora sia già stata autorizzata un'attività di artista di strada nel raggio di 50 metri;
- ❖ non vi sia la materiale disponibilità dell'area:
 - per lavori stradali;
 - per altre occupazioni di suolo pubblico autorizzate e antecedenti;
 - per manifestazioni la cui contemporaneità è palesemente incompatibile;
- ❖ costituisca pericolo o intralcio per la circolazione
- ❖ impedisca il libero accesso alle attività commerciali limitrofe.

Chiunque non si atterrà a quanto contenuto nel presente Regolamento potrà subire limitazioni future al diritto di esibizione.

Art. 5 Modalità di occupazione dello spazio assegnato

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è sottratta alla normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico ed è a titolo gratuito purché non sia superiore ai 2 mq. Sono consentite solo attrezzature leggere, facilmente spostabili ed attinenti l'esibizione.

Qualora l'attività comporti l'utilizzo di attrezzature o strutture occupanti uno spazio superiore ai 2 mq e per un tempo superiore alla durata dell'esibizione deve essere presentata apposita richiesta all'Amministrazione

Comunale secondo la procedura prevista dal Regolamento Cosap con relativo pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 6 Divieti specifici

- 1) Gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o pedoni .
- 2) Le esibizioni musicali e/o canore non devono arrecare disturbo a terzi e svolgersi secondo la normativa vigente sull'inquinamento acustico.
- 3) Le attività di madonnaro, mangiafuoco e fachiro sono vietate nelle località con pavimentazione in pietra salvo che l'area dell'esibizione sia ricoperta con idonea protezione atta a preservare la superficie lapidaria da imbrattamento.
- 4) E' comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio.
- 5) E' assolutamente vietato eseguire qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non nelle aree espressamente autorizzate.
- 6) Sono vietati il commercio ambulante e le attività che si esprimano nella realizzazione di oggetti che si configurano come attività artigianale (realizzazione di anelli, collane, oggettistica in genere, soprammobili o simili).
- 7) E' vietata l'esposizione e vendita di stampe e quadri.
- 8) Chi esercita l'arte di strada non dovrà sporcare il suolo pubblico e non dovrà costituire pericolo per l'incolumità delle persone o per la materiale sicurezza delle cose, avendo cura, al termine della esibizione, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.
- 9) Sono vietate tutte le attività dirette a speculare sull'altrui credulità ovvero le attività che concretizzano il cd "mestiere di ciarlatano";
- 10) Sono vietate le esibizioni che prevedono l'utilizzo di animali di qualsiasi specie.

Art. 7 Compenso per la prestazione

Il compenso per lo spettacolo o per la rappresentazione non può in nessun modo essere predeterminato dall'artista mediante una quota fissa né può essere preteso. Il compenso è determinato dalla libera e spontanea offerta dello spettatore che ne autodetermina l'ammontare. L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, dovendosi considerare l'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, una libera elargizione.

La somma del compenso per la prestazione resa dai ritrattisti/caricaturisti va stabilita prima dell'inizio dell'esecuzione.

Art. 8 Responsabilità

L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale e a qualsiasi infrastruttura di proprietà comunale.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.

Art. 9 Controlli

Il controllo sull'osservanza del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Locale e dagli altri organi a ciò preposti.

Su richiesta dell'organo di vigilanza, l'artista dovrà esibire la comunicazione d'inizio attività munita di nulla osta nonché, se previsto, copia del provvedimento concessione suolo pubblico e ricevuta versamento Cosap.

Art. 10 Sanzioni


Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato, saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 oltre che con la revoca immediata dell'assegnazione della postazione.

Chiunque occupa il suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 20 del codice della strada.

36640

23 GIU. 2017

OGGETTO : ~~NUOVE~~ ARTE ~~ESPOSIZIONE~~ ESPOSIZIONE



I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI RICHIEDONO CON LA PRESENTE IL SEGUENTE EMENDAMENTO

~~1) A PAG 2 IN FONDO PAGINA AGGIUNGERE:~~

~~L'AREA ASSEGNATA ALL'ARTE E/O GRUPPO DI ARTE NON SIA SUPERIORE A 4 mq e PER GLI SOLI MAGGIORI 1mq 6.~~

2) A PAG 4 AGGIUNGERE PUNTO II :

LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ARTISTICA NON DEVE DANNEGGIARE LA FRUIZIONE DI PARCHI O SCORCI DI EDIFICI STORICI

3) NELL'ART. 3 DOPO L'ELENCO DELLE AREE SIA INSERITA LA SEGUENTE DICHIARAZIONE:

NON E' CONSENTITA COMUNQUE L'ESPOSIZIONE NELLE AREE ADIACENTI SCUOLE, CASE DI RIPOSO, ASIILI NIDO, OSPEDALI (NEGLI SPAZI DI APERTURA)

4) NELL'ART. 4 DOPO L'ULTIMO COMMA SI AGGIUNGA QUANTO SEGUE:

11 L'ESIBIZIONE ARTISTICA NON DOVRA' ESSERE

CONNESSA AD ALCUN MESSAGGIO PUBBLICITARIO

NE POTRANNO ESSERE COLLOCATI SUL

SILO STRUTTURE, MANIFESTI O ALTRI MEZZI

AI FINI PUBBLICITARI, RICONDUCIBILI AD ATTIVITA'

COMMERCIALI E/O ARTIGIANALI DEL TERRITORIO MODICANO.

ALTRI TIPI DI PUBBLICITA'

I CONSIGLIERI

POTRANNO ESSERE AUTORIZZATI

PREVIA PAGAMENTO DI

TASSA COMUNALE

Collocamento con
spazio pubblicitario
Vincenzo Crillo

Per la regolarità tecnica

Probale Antonio

P.O. 

